

Accordo stipulato ai sensi del comma 2 articolo 19 e comma 3 art. 23, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 tra le Parti

CGIL, CISL e UIL

e

Fondazione Bruno Kessler

e

Fondazione Edmund Mach

Premesso che:

- le Parti hanno sottoscritto in data 28 settembre 2007 il "*Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14*" che riporta:
 - all'art. 52 - inserito nel capo V – "particolari tipologie contrattuali" la disciplina del "contratto a tempo determinato";
- il d.lgs. 81/2015 all'art. 19, comma 2 prevede che, "fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento."
- il d.lgs. 81/2015 all'art. 23, comma 3 prevede che "..... I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono".....



Tutto ciò premesso le Parti

- considerate le particolarità delle esigenze connaturate alle attività e finalità di ricerca perseguite dalle Fondazioni;
- richiamate le possibilità previste dal d.lgs. 81/2015 all'art. 19, comma 2 e all'art. 23, comma 3 di derogare alle norme introdotte dal medesimo Decreto in materia di limite temporale di utilizzo dei contratti a tempo determinato, mediante disposizioni dei contratti collettivi

concordano quanto segue:

a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto:

- 1) Le Fondazioni potranno attivare singoli contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica con una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
- 2) per il personale di Ricerca inquadrato come ricercatore di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia e tecnologo 1^a, 2^a, 3^a e 4^a fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine è fissato in complessivi sei (6) anni.
Decorso detto termine di durata massima, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 62 c.8 del CCPL Fondazioni viene confermato l'obbligo alle Fondazioni di sottoporre a verifica ai fini dell'inquadramento al terzo livello i Ricercatori dopo una permanenza nel livello 4 di tre anni.
- 3) per il personale tecnico e amministrativo il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti è confermato in complessivi tre (3) anni.
- 4) Restano salvi i contratti in essere stipulati dalla FEM di durata superiore ai 36 mesi con personale ricercatore e tecnologo di livello internazionale di 1° e 2° fascia.
- 5) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo viene confermato per FBK quanto previsto dal Verbale di accordo sindacale di data 25 febbraio 2015, stipulato ai sensi dell'ex comma 3 dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm, così come confermato dal Decreto L.vo 81/2015, art. 21 c.2, e per FEM disposto quanto segue:



- a) viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es: maternità, ferie e malattia);
- b) viene permessa una riduzione dei periodi previsti dal suddetto comma 3 per la riassunzione a termine: a 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi e a 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.

Trento, 30 luglio 2015

CGIL – rappresentata da Moreno Marighetti

CISL – rappresentata da Giuseppe Pallanch

UIL – rappresentata da Silvia Bertola

Fondazione Bruno Kessler – rappresentata da Alessandro dalla Torre

Fondazione Edmund Mach – rappresentata da Andrea Segre